



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio

Settore 8 - Controllo contabile bilanci e rendiconti Enti Strumentali, Aziende, Agenzie, Fondazioni, Società

Istruttoria sul Bilancio di Previsione 2026-2028
ai sensi dell'articolo 57, comma 3 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8
Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA)

Legge regionale 8 luglio 2002, n.24

Premessa

L'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, comma 3, dispone che i bilanci di previsione degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali vengano trasmessi ai rispettivi dipartimenti della Giunta regionale competenti per materia che, previa istruttoria conclusa con parere favorevole, li inviano al Dipartimento Economia e Finanze (oggi Bilancio, Finanze e Patrimonio) per la definitiva istruttoria di propria competenza.

La Giunta trasmette i bilanci al Consiglio Regionale per l'approvazione.

Il presente documento mira ad analizzare le risultanze contabili contenute nel Bilancio di Previsione 2026-2028 approvato dall'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), istituita ai sensi della legge regionale n. 24 del 8 luglio 2002.

Istruttoria Bilancio di Previsione 2026-2028

Premesso che:

- con L.R. n. 24 del 8 luglio 2002 è stata istituita l'Arcea, quale organismo pagatore della Regione Calabria, avente come scopo istituzionale l'attuazione dei procedimenti amministrativi atti a garantire l'erogazione degli aiuti in materia di politica agricola comune e sviluppo rurale;
- con decreto n. 36 del 10.02.2026 il Commissario Straordinario *pro tempore* dell'Arcea ha predisposto il Bilancio di Previsione 2026-2028, secondo gli schemi contabili di cui al D. Lgs.118/2011;
- con verbale n. 4 del 9.03.2026 il Revisore Unico dei Conti dell'Agenzia ha espresso parere favorevole all'approvazione della proposta di bilancio 2026/2028 di cui all'oggetto della presente relazione istruttoria;
- con nota prot. n. 329287 del 22.04.2026 il Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale, nel rispetto delle procedure di cui all'art. 57 della L.R. 8/2002, ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto di bilancio 2026/2028 di ARCEA, sulla base della relativa relazione istruttoria condotta dal Comitato di Vigilanza dell'Agenzia, di cui alla nota prot. n. 298308 del 13.04.2026;

Tenuto conto che le competenze del Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio riguardano esclusivamente gli aspetti contabili e che ogni ulteriore ed eventuale verifica in ordine all'attività gestoria dell'Ente non potrà che essere effettuata nelle dovute sedi dal Dipartimento competente per materia (Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione), che esercita la vigilanza sulle attività di Arcea.

Tutto ciò premesso e rilevato si riportano, di seguito, le risultanze delle verifiche rispetto a quanto riportato nella proposta di Bilancio di Previsione 2026/2028 di Arcea, che evidenziano:

- la sussistenza degli equilibri di bilancio, per come definiti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118;
- la determinazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) nonché del Fondo di Garanzia per i Debiti Commerciali (FGDC).

Verifica equilibri di bilancio

Con riferimento alla verifica degli equilibri di bilancio occorre fare alcune riflessioni, partendo dagli schemi contabili introdotti dall'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 per come successivamente corretti e integrati dai successivi decreti, a seguito della riforma sull'armonizzazione dei bilanci.

In primo luogo, occorre precisare che, in base ai suddetti principi contabili, il "*bilancio armonizzato*" comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, ed è redatto secondo gli schemi di cui al suddetto allegato 9, prevedendo, quale parte integrante, i prospetti del quadro generale riassuntivo e degli equilibri di bilancio.

Circa gli equilibri, il punto 9.10, del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, per come integrato e corretto dal D.M. dell'1.12.2015, stabilisce che il Bilancio di Previsione deve necessariamente essere deliberato oltre che in *pareggio finanziario di competenza*, con riferimento alla totalità tra entrate e spese, anche nel rispetto di specifici equilibri interni al Bilancio di Previsione, definiti come *equilibrio di parte corrente ed equilibrio in conto capitale*.

L'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria viene rilevato con riferimento al pareggio tra le spese correnti, incrementate dalle spese per trasferimenti in c/capitale, dalle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, e le entrate correnti, costituite dai primi tre titoli dell'entrata, incrementate dai contributi destinati al rimborso dei

prestiti, dal fondo pluriennale vincolato di parte corrente e dall'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente.

Al suddetto equilibrio di parte corrente concorrono anche le entrate in conto capitale destinate al finanziamento di spese correnti, in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, e l'eventuale saldo negativo delle partite finanziarie.

Circa l'equilibrio delle partite finanziarie, determinato dalle operazioni di acquisto/alienazione di titoli obbligazionari e di concessione/riscossione crediti, bisogna evidenziare come, a seguito dell'adozione del principio della competenza finanziaria potenziata, lo stesso non è più automaticamente garantito.

A riguardo si ha che, in base al suddetto punto 9.10, nel caso di concessioni di crediti o altri incrementi delle attività finanziarie, di importo superiore rispetto alle riduzioni di attività finanziarie esigibili nel medesimo esercizio, il saldo negativo deve essere finanziato da risorse correnti.

Pertanto, il saldo negativo delle partite finanziarie concorre all'equilibrio di parte corrente.

Qualora, invece, a seguito delle suddette operazioni sulle partite finanziarie si dovesse avere nell'esercizio un saldo positivo, lo stesso dovrà essere destinato al rimborso anticipato dei prestiti e al finanziamento degli investimenti, determinando così, per la quota destinata agli investimenti, un saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente.

Con riferimento all'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria, lo stesso fa riferimento al pareggio tra le spese di investimento e tutte le risorse acquisite per il loro finanziamento, costituite dalle entrate in conto capitale, dall'accensione di prestiti, dal fondo pluriennale vincolato in c/capitale, dall'utilizzo dell'avanzo di competenza in c/capitale, e da quelle risorse di parte corrente destinate agli investimenti da specifiche normative.

Sulla base delle summenzionate disposizioni, di seguito viene riportato lo schema degli equilibri previsto dall'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per come aggiornato da ultimo con il decreto ministeriale MEF del 25.07.2023, comprensivo delle risultanze contabili rilevate nella proposta di bilancio in esame, al fine di verificare l'effettivo rispetto degli equilibri di bilancio in questione:

BILANCIO DI PREVISIONE				
EQUILIBRI DI BILANCIO ARSAC DA PROGETTO DI BILANCIO 2026-2028				
EQUILIBRI DI BILANCIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti	(+)	90.000,00	0,00	0,00
Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 2.04)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate titoli 1-2-3	(+)	11.153.286,23	10.034.500,00	10.034.500,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese correnti	(-)	11.218.286,23	10.014.500,00	10.014.500,00
- di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo)	(-)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00
A) Equilibrio di parte corrente		25.000,00	20.000,00	20.000,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 2.04)	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 3.01)	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate in conto capitale (Titolo 4)	(+)			
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti (titolo 6)	(+)	0,00	0,00	0,00
amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese in conto capitale	(-)	25.000,00	20.000,00	20.000,00
- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00
Ripiano disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)	(-)	0,00	0,00	0,00
Variazioni di attività finanziarie (se positivo)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Equilibrio di parte capitale		25.000,00	20.000,00	20.000,00
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale Iscritto in entrata (rif. Titolo di spesa 3.01)	(-)	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00
Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni	(-)	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00
C) Variazioni attività finanziaria		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)		0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema di Contabilità Ascot Plus

Dalle su esposte risultanze, si evidenzia la presenza di un margine di parte corrente pari a € 25.000,00 per l'esercizio 2026 e € 20.000,00 per gli esercizi 2027 e 2028 impiegati per pari importi a copertura dei relativi stanziamenti per spese in conto capitale.

Oltre alla verifica degli equilibri interni, occorre riscontrare il rispetto dell'equilibrio complessivo di bilancio, in termini di pareggio tra tutte le entrate e le spese comprendendo, se presente, il ripiano del disavanzo di amministrazione, gli utilizzi del Fondo Pluriennale Vincolato e la previsione di un fondo di cassa finale non negativo.

Nello specifico, la tabella che segue permette di avere un quadro d'insieme del bilancio di ARCEA, in termini di competenza e cassa, con riferimento ai valori totali per titoli di entrata e di spesa, rilevando sia la presenza di eventuali criticità, in termini di squilibri tra le poste di entrata e di spesa, sia la corretta previsione del saldo finale di cassa, in termini di un valore finale presunto non negativo:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ARSAC DA PROGETTO DI BILANCIO 2026-2028									
ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2026	COMPETENZA ANNO 2027	COMPETENZA ANNO 2028
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	5.800.015,95	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione Disavanzo derivante da debito autorizzato e non		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	16.794.800,35	11.218.286,23	10.014.500,00	10.014.500,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	12.301.559,76	10.858.500,00	9.821.500,00	9.821.500,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	1.191.398,86	294.786,23	213.000,00	213.000,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	81.740,46	25.000,00	20.000,00	20.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	13.492.958,62	11.153.286,23	10.034.500,00	10.034.500,00	Totale spese finali.....	16.876.540,81	11.243.286,23	10.034.500,00	10.034.500,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	1.502.580,49	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	1.596.598,52	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
Totale titoli	14.995.539,11	12.603.286,23	11.484.500,00	11.484.500,00	Totale titoli	18.473.139,33	12.693.286,23	11.484.500,00	11.484.500,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	20.795.555,06	12.693.286,23	11.484.500,00	11.484.500,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	18.473.139,33	12.693.286,23	11.484.500,00	11.484.500,00
Fondo di cassa finale presunto	2.322.415,73								

Fonte: Sistema di Contabilità Ascot Plus

Sulla base dei dati sopra rilevati risulta che, con riferimento alle previsioni di entrata e di spesa, contenute nel bilancio dell'Ente, sembrerebbero garantiti sia gli equilibri contabili - posto che il totale complessivo delle entrate risulterebbe pareggiare con il totale complessivo delle spese, per ciascuno degli esercizi considerati (rispettivamente per euro 12.693.286,23 per l'annualità 2026 e per euro 11.484.500,00 rispettivamente per le annualità 2027 e 2028) - sia la presenza di un saldo finale di cassa non negativo, che risulta pari ad euro 2.322.415,73.

Risulta, altresì, la quadratura delle poste di bilancio inerenti alla cosiddetta gestione delle partite di giro e per conto terzi, in termini di pareggio tra il titolo 9° dell'entrata e il titolo 7° della spesa, per euro 1.450.000,00 per tutto il triennio considerato 2026-2028.

Rispetto agli equilibri di bilancio sopra evidenziati occorre rilevare come la presente proposta di Bilancio di Previsione 2026-2028 prevede l'utilizzo di una parte dell'accantonamento del Fondo Contenzioso, per come riportato nel relativo prospetto dimostrativo a/1 con riferimento all'elenco delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025.

Al riguardo preme rilevare come a fronte di un importo accantonato nel predetto fondo pari a € 1.014.869,18 se ne preveda l'applicazione in conto dell'esercizio 2026 per € 90.000.

Il paragrafo 9.2 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ribadisce che *“non è conforme ai precetti dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte Costituzionale)”*.

Il medesimo principio stabilisce, altresì, che *“Tuttavia, in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato (...)”*.

Pertanto è necessario verificare che l'importo del risultato di amministrazione allocato, quale prima voce dell'entrata, risulti congruo rispetto al risultato presunto di amministrazione al 31.12.2025, per come allegato alla proposta di Bilancio di Previsione 2026-2028.

Di seguito si evidenzia apposita tabella esemplificativa della composizione del risultato presunto di amministrazione dell'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), alla data del 31.12.2025:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2025)		
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2025	1.974.654,24
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2025	28.439,26
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2025	16.461.351,58
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2025	15.068.119,41
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2025	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2025	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2026	3.396.325,67
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2025	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2025	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025	3.396.325,67
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025:		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2025	350.687,28
	Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni)	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità	0,00
	Fondo perdite società partecipate	0,00
	Fondo contenzioso	1.014.869,18
	Fondo di garanzia debiti commerciali	0,00
	Fondo obiettivi di finanza pubblica	0,00
	Altri accantonamenti	0,00
	B) Totale parte accantonata	1.365.556,46
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	461.900,25
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	307.488,71
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	769.388,96
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	1.261.380,25

Lo stesso principio contabile stabilisce, altresì, che “Con il Bilancio di Previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato” e, pertanto, risulta necessario verificare il dato riferito anche al risultato di amministrazione al 31.12.2024 come dalla tabella sotto riportata:

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 (A)	€ 1.974.654,24
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024	€ 207.744,28
Accantonamento residui perenti al 31/12/2024 (solo per le regioni)	€ 0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	€ 0,00
Fondo perdite società partecipate	€ 0,00
Fondo contenzioso	€ 947.042,88
Altri accantonamenti	€ 0,00
Totale parte accantonata (B)	€ 1.154.787,16
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	€ 0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 461.900,25
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	€ 307.488,71
Altri vincoli	€ 0,00
Totale parte vincolata (C)	€ 769.388,96
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	€ 0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	€ 50.478,12
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Sulla base dei dati contenuti nelle su esposte tabelle si evince come l'Ente avrebbe provveduto ad applicare correttamente, in conto del Bilancio di Previsione 2026, la parte accantonata del risultato di amministrazione presunto (riferita al Fondo “Contenzioso”) riscontrando, a riguardo, come gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa ammontino ad euro 90.000,00, ampiamente rientranti rispetto a quanto previsto nel risultato di amministrazione presunto al 31.12.2025.

Con riferimento all'avvenuta applicazione della parte accantonata dell'avanzo di amministrazione presunto occorre procedere, altresì, ad un ulteriore controllo al fine di verificare se il totale dell'avanzo accantonato applicato rientri nei limiti di cui alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 comma 897 di cui alla L.145/2018.

In particolare l'articolo 1 comma 897 della L. 145/2018 testualmente recita:

“Ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al Bilancio di Previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, agli enti soggetti al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del Bilancio di Previsione. A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al Bilancio di Previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo di cui all'articolo 42, comma 9, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per le regioni e di cui all'articolo 187, comma 3-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli enti locali. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al Bilancio di Previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.”

Considerato che, ad oggi, non risultano scaduti i termini per l'approvazione del rendiconto al 31.12.2025, occorre verificare se l'avanzo di amministrazione accantonato applicato dall'Ente al Bilancio di Previsione 2026/2028, rientra nei limiti di cui al succitato l'articolo 1 comma 897 della L.145/2018.

Con riferimento al rispetto dei suddetti limiti di legge, stante l'avvenuta applicazione dell'avanzo di amministrazione accantonato sulla proposta di bilancio 2026-2028 dell'ARCEA, occorrerà considerare i dati di cui al prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto,

verificando che l'Ente abbia conseguito un risultato di amministrazione presunto positivo, in considerazione degli elementi di seguito specificati:

a) verifica se, con riferimento ai dati del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2025, l'Ente ha conseguito un risultato di amministrazione positivo;

b) verifica se la quota accantonata del risultato di amministrazione applicato al bilancio 2026-2028 dell'Ente risulti inferiore o pari alla differenza tra l'importo risultante di cui al precedente punto a) e la somma delle quote accantonate del risultato di amministrazione per il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) e il Fondo Anticipazione di Liquidità (FAL), per come risultanti dai dati del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2025.

Per come riscontrabile dal su riportato prospetto del risultato di amministrazione presunto l'Ente, alla data del 31.12.2025, presenterebbe un avanzo pari a € 3.396.325,67 che, al netto dell'importo di € 350.687,28 pari al FCDE, determina un margine positivo, in termine di una eventuale applicazione di avanzo accantonato, pari a € 3.045.638,39.

Si ha, dunque, che stante l'avvenuta applicazione di avanzo accantonato da parte di ARCEA in conto della proposta di bilancio 2026-2028 per € 90.000,00, il limite di cui al succitato articolo 1 comma 897 della L.145/2018 risulta pienamente rispettato.

Verifica costituzione del Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE)

Con riferimento alla determinazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), occorre precisare che la creazione dello stesso fa riferimento al rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui allegato 4/2, punto 3.3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, il quale prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito, anche se non è certa la loro riscossione integrale.

Si ottiene, dunque, che per le entrate di dubbia e difficile esazione è vietato il cosiddetto accertamento per cassa.

L'accertamento per cassa, difatti, seppure in termini di bilancio consente il mantenimento dell'equilibrio, non permette la corretta rappresentazione della capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate e non evidenzia i reali rapporti creditori che l'Ente vanta nei confronti della P.A. e di altri soggetti terzi.

In termini consequenziali si ha che, l'obbligo di accertare le entrate per il loro intero ammontare neutralizzando la quota di dubbio incasso con il FCDE, impedisce l'utilizzo di entrate esigibili e, nel contempo, di dubbia e difficile esazione, a copertura di spese reali.

Per tali poste attive è obbligatorio effettuare un accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità nel Bilancio di Previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

Tutto ciò premesso, al fine di stabilire la correttezza del FCDE nel Bilancio di Previsione in esame, di seguito si specifica la procedura prevista per il calcolo dello stesso:

- 1) individuare le tipologie di entrate stanziata che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
- 2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media del rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi approvati, precisando che a partire dal primo esercizio compreso nella media (2010), e fino all'ultimo anno non soggetto alle regole armonizzate (2014), si fa riferimento sia agli incassi in c/competenza che a quelli in c/residui;
- 3) determinare l'importo dell'accantonamento al Fondo, applicando agli stanziamenti di bilancio interessati il complemento a 100 delle percentuali determinate al punto 2).

Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del FCDE stanziato in ciascuno degli esercizi considerati nel Bilancio di Previsione.

Nello specifico, da un'analisi dei titoli di entrata si rileva, per come riportato in Nota Integrativa e dettagliato nella relazione del revisore Unico dei Conti, che tutte le risorse disponibili del Titolo III° (con la sola eccezione di quella stanziata nel capitolo E8000320601 "Rimborso spese di liti"), fanno riferimento a trasferimenti regionali, a rimborsi da altre amministrazioni per personale comandato, ad interessi attivi maturati sul conto di tesoreria e ad entrate che vengono accertate per cassa rispetto

alle quali, essendo certa l'esigibilità ed avendo una corrispondente previsione di spesa nel bilancio dei soggetti debitori, non si necessita di alcuna procedura di svalutazione.

Si precisa che l'entrata prevista nel capitolo E8000320601 "Rimborso spese di liti" ha generato lo stanziamento quale FCDE, nella missione 20 della parte spesa (capitolo U8001520301) dell'importo di € 77.067,16 pari al 94,23% dell'importo previsto in entrata (€ 81.786,23); tale percentuale scaturisce dal calcolo rispetto agli incassi della sola annualità 2025 atteso che nelle annualità precedenti, per come specificato dall'Ente in Nota Integrativa, tali entrate venivano accertate per cassa.

Il risultato ottenuto si evince dai seguenti prospetti di verifica:

Periodo	Voce di entrata Capitolo	Importo accertato	Riscossioni di competenza	% riscosso	Media % riscosso	Complemento a 100
2025	E8000320601	€ 209.738,01	€ 12.106,30	5,77%		
Tot.		€ 209.738,01	€ 12.106,30	5,77%	5,77%	94,23%

Voce di entrata	Stanziamento 2026	% su FCDE	Importo obbligatorio FCDE	Stanziamento 2027	% su FCDE	Importo obbligatorio FCDE	Stanziamento 2028	% su FCDE	Importo obbligatorio FCDE
E8000320601	€ 81.786,23	94,23%	€ 77.067,16	€ -	94,23%	€ -	€ -	94,23%	€ -
Importo accantonato annualità 2026/2027/2028			€ 77.067,16			€ -			€ -
Differenza			€ -			€ -			€ -

Pertanto, per come riscontrabile dalle tabelle sopra esposte, l'importo stanziato al FCDE nel capitolo U8001520301, pari ad € 77.067,16, risulta congruo rispetto all'importo minimo di legge sopra determinato.

Si raccomanda all'Ente, nel corso dell'esercizio 2026, di aggiornare le previsioni di spesa di cui al FCDE, verificandone, a seguito dell'attività di gestione, la congruità, in ragione di eventuali variazioni apportate agli stanziamenti di competenza dei relativi capitoli di entrata, nonché con riferimento all'effettivo andamento degli incassi.

Verifica costituzione del Fondo Garanzia per i Debiti Commerciali (FGDC)

In tale sede si rileva che l'Ente, per come dimostrato in Nota Integrativa ed accertato dal revisore dei conti nella relazione al documento in esame, non ha provveduto ad effettuare alcun accantonamento nel Fondo Garanzia Debiti Commerciali (FGDC), per come previsto dall'articolo 1 commi da 859 a 873 della legge 30/12/2018 n. 145, posto che sulla base dei dati risultanti dalla PCC (Piattaforma dei Crediti Commerciali), per come comunicati dall'ente nella nota integrativa alla presente proposta di bilancio, non sarebbe presente nessuna delle condizioni ¹ previste dalla predetta norma di legge, al cui verificarsi scatterebbe l'obbligo di effettuare l'accantonamento al fondo in oggetto in sede di bilancio di previsione.

¹ L'obbligo della iscrizione in bilancio del FGDC scatta nei casi in cui sussista una delle due condizioni previste dal 859 della L. 30 dicembre 2018, n. 145:

- la mancata riduzione del 10% dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 (o 60) giorni previsto dall'art. 4, D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

Verifica previsione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV)

Con riferimento alla verifica circa la corretta costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), occorre preliminarmente definire come tale fondo venga ad essere appostato in bilancio a seguito dell'applicazione del cosiddetto principio della competenza finanziaria potenziata.

Nello specifico, il FPV è stato istituito per garantire la copertura finanziaria di quelle spese che, in base al suddetto principio, vengono impegnate nel corso dell'esercizio di competenza ma imputate agli esercizi successivi.

Il fondo in questione, dunque, evidenzia la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione delle risorse e il loro effettivo impiego.

Nel Bilancio di Previsione il fondo pluriennale è appostato tra le entrate per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali (parte corrente e capitale) del Bilancio di Previsione dell'esercizio precedente, a copertura sia delle spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso, sia della quota del fondo che si rinvia agli esercizi successivi, a fronte di spese impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello di riferimento.

Partendo dalle su esposte considerazioni di carattere generale, preme rilevare se l'Arcea abbia provveduto ad appostare correttamente il FPV sia per la parte corrente che capitale, nella proposta di bilancio in esame.

Da una disamina delle relative voci di bilancio, nonché del prospetto dimostrativo della composizione del FPV, risulta che lo stesso è pari a € 0,00 (zero) per ciascuno degli esercizi considerati dal 2026 al 2028.

A riguardo, per come sopra specificato, al fine di verificare la correttezza della suddetta previsione, occorre fare riferimento agli importi definitivi del fondo in oggetto, risultanti dal rendiconto di gestione 2024, in considerazione del fatto che l'Ente non ha ancora effettuato la procedura del riaccertamento ordinario dei residui per l'esercizio 2025.

Nello specifico le suddette risultanze vengono rilevate nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	Segno	QUOTA RESIDUI	QUOTA COMPETENZA
FPV al 01/01/2024		€ 602.948,39	
Impegni finanziati nell'esercizio 2024 dal FPV, per come reimputati da prospetto 5/1 e da riaccertamenti ordinari, al netto di economie e reimputazioni agli esercizi successivi al 2023.	(-)	€ 581.125,52	
Impegni assunti in esercizi precedenti al 2024 e reimputati a seguito del riaccertamento ordinario dei residui prima al 2024 e, successivamente, al 2025 o esercizi successivi a quest'ultimo.	(+)	€ 20.602,16	
Economie su impegni finanziati da FPV.	(-)	€ 1.220,71	
Impegni assunti nel corso del 2024 e imputati a FPV.	(+)		
Impegni assunti nel 2024 e reimputati in seguito al riaccertamento ordinario dei residui al 2025 ed esercizi successivi a quest'ultimo.	(+)		€ 7.837,10
SUB – TOTALI		€ 20.602,16	€ 7.837,10
TOTALE FPV AL 31/12/2024			€ 28.439,26
Di cui Spese Correnti			€ 28.439,26
Di cui Spese in Conto Capitale			€ 0,00

Dalle risultanze sopra esposte, si evince che il FPV alla data del 31.12.2024, risulta pari a € 28.439,26 destinato a coprire unicamente spese in conto corrente.

Al fine di verificare se il computo del FPV determinato nel progetto di bilancio 2026-2028 risulta formalmente corretto, occorre riscontrare sia l'ammontare di residui passivi re-imputati dall'Ente all'esercizio 2026 e successivi, senza la corrispondente reimputazione di residui attivi, per come determinati con la procedura di riaccertamento ordinario 2024, sia la presenza di impegni assunti nel corso degli esercizi dal 2015 al 2025 e rinviati direttamente agli esercizi 2026 e successivi o anche residui 2014 e precedenti che, a seguito del riaccertamento straordinario, sono stati reimputati all'esercizio 2026 e successivi. A riguardo preme evidenziare come, con riferimento alle suddette casistiche, non si rileverebbe la presenza, nelle risultanze di bilancio dell'ARCEA, di alcun residuo passivo che abbia generato FPV, da iscrivere in entrata in conto dell'esercizio 2026.

A riscontro della suddetta affermazione, di seguito si riporta una tabella da cui è possibile riscontrare l'anno di re imputazione dei residui, per come definito a seguito del riaccertamento ordinario 2024, evidenziando i residui che hanno generato il sopra specificato FPV:

ANNO IMPEGNO	NUMERO IMPEGNO	TITOLO	ESERCIZIO REIMPUTAZIONE	NUMERO IMPEGNO A SEGUITO REIMPUTAZIONE	IMPORTO DIFFERITO	IMPORTO DIFFERITO CONTESTUALMENTE AD UN CORRELATO ACCERTAMENTO	FPV TOTALE AL 31/12/2024	FPV AL 31/12/2024 PARTE CORRENTE	FPV AL 31/12/2024 PARTE CAPITALE
2024	124	1	2025	1	€ 4.377,36	€ 0,00	€ 4.377,36	€ 4.377,36	€ 0,00
2024	265	1	2025	2	€ 1.678,40	€ 0,00	€ 1.678,40	€ 1.678,40	€ 0,00
2024	266	1	2025	3	€ 1.823,90	€ 0,00	€ 1.823,90	€ 1.823,90	€ 0,00
2024	267	1	2025	4	€ 1.521,90	€ 0,00	€ 1.521,90	€ 1.521,90	€ 0,00
2024	287	1	2025	5	€ 2.990,00	€ 0,00	€ 2.990,00	€ 2.990,00	€ 0,00
2024	292	1	2025	6	€ 1.495,00	€ 0,00	€ 1.495,00	€ 1.495,00	€ 0,00
2024	297	1	2025	7	€ 3.647,80	€ 0,00	€ 3.647,80	€ 3.647,80	€ 0,00
2024	315	1	2025	8	€ 807,36	€ 0,00	€ 807,36	€ 807,36	€ 0,00
2024	316	1	2025	9	€ 1.495,00	€ 0,00	€ 1.495,00	€ 1.495,00	€ 0,00
2024	335	1	2025	10	€ 1.823,90	€ 0,00	€ 1.823,90	€ 1.823,90	€ 0,00
2024	336	1	2025	11	€ 1.495,00	€ 0,00	€ 1.495,00	€ 1.495,00	€ 0,00
2024	357	1	2025	12	€ 1.823,90	€ 0,00	€ 1.823,90	€ 1.823,90	€ 0,00
2024	596	1	2025	13	€ 2.263,74	€ 0,00	€ 2.263,74	€ 2.263,74	€ 0,00
2024	692	1	2025	14	€ 1.196,00	€ 0,00	€ 1.196,00	€ 1.196,00	€ 0,00
TOTALE					€ 28.439,26	€ 0,00	€ 28.439,26	€ 28.439,26	€ 0,00

Per quanto sopra si ha dunque che, preso atto delle risultanze contabili di cui al Rendiconto di Gestione 2024, il predetto valore del FPV per come riportato nella parte entrata di cui alla presente proposta di bilancio 2026/2028 risulti formalmente corretto.

Ciò posto, si raccomanda all'Ente, a seguito dell'approvazione della procedura di riaccertamento dei residui 2025, di apportare i necessari correttivi al predetto FPV, sia per la parte corrente sia per quella in conto capitale, nel rispetto del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata.

CONCLUSIONI

Ravvisata l'attività di analisi e verifica svolta dallo scrivente Settore per gli aspetti di natura prettamente contabile, per come riportata nella presente relazione istruttoria e che qui si intende integralmente richiamata;

Verificata la sussistenza degli equilibri di bilancio per come definiti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Richiamate le raccomandazioni all'Ente da parte dello scrivente Settore in merito alla verifica e alla gestione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE), e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);

Preso atto del parere favorevole del Revisore unico dei Conti dell'Ente e del Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale, che esercita la vigilanza sulle attività dell'Ente, ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n.8, sulla proposta di Bilancio di Previsione 2026-2028 dell'ARCEA;

Fermi restando, i rilievi e le raccomandazioni espressi dal Dipartimento Agricoltura, Aree Interne e Politiche di Connessione Territoriale nonché dal Revisore dei Conti dell'ente, per come riportate nelle istruttorie di rispettiva competenza;

si esprime parere favorevole all'adozione, da parte della Giunta Regionale, della presente proposta di Bilancio di Previsione 2026-2028 dell'Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA), al fine della successiva trasmissione della stessa al Consiglio Regionale per il seguito di competenza, ex articolo 57, comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

*Il Funzionario E.Q.
Dott. Francesco Niccoli*

*Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Buccafurri*